



TRIBUNALE DI UDINE

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N° 15444/13 R.G.G.I.P.

N° C.P.

N° D.P.

DECRETO PENALE DI CONDANNA

- art. 459 c.p.p. -

OPPOSIZIONE PRESENTATA

IN DATA

DA

DA

DECRETO PENALE

DIVENUTO ESECUTIVO

IL

SCHEDA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di UDINE, dott.ssa Vera LA PROVA,

LETTI gli atti del procedimento n° 61365242/12 r.g.n.r.

ESAMINATA la richiesta del Pubblico Ministero con la quale si chiede l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di:

BEVOVINO Leonvigildo, nato il 29.02.1948 a Bevagna (PG), residente ed elettivamente domiciliata a Vinovo (TO), via dei Beoni, 14

difeso d'ufficio dall'avv. Giovanandrea AZZECCAGARBUGLI del foro di UDINE, con studio in UDINE, via della casa Comunale, 1, tel. 113

imputato

art 186 co. 2 lett c) e co. 2 bis Dlgs 285/92 per aver guidato in stato di grave ebbrezza alcolica l'autovettura ZASTAVA 1500 tg HB 782 BV essendo stato accertato un tasso alcolemico di 2,04 e 1,96 g/l.

Con l'aggravante di aver cagionato in considerazione di ciò un incidente stradale andando a collidere contro un veicolo in sosta

In Latisana,, fraz. Bevazzana il 30.10.2012

RITENUTO che il reato per il quale si procede è perseguibile d'ufficio.

RILEVATO che sussistono i presupposti di legge per l'emissione del decreto penale di condanna, essendo la penale responsabilità provata in base agli atti (in particolare in base agli esiti della misurazione dell'*alcoolfest*);

CONSIDERATO che non vi sono condizioni ostative alla sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria ai sensi degli artt. 53 e ss l.n. 689/1981;

OSSERVATO che la pena pecuniaria richiesta dal Pubblico Ministero appare congrua visti i criteri di cui all'art.133 cp;

ATTESO che alla condanna consegue, ai sensi degli artt. 186, comma 2, e 224 dec. lgv n° 285/1992, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quantificarsi come in dispositivo, in relazione al tasso alcolemico riscontrato ed alla biografia penale dell'imputato;

CHE, stante l'entità della pena applicata e l'opzione per un rito che non prevede il contraddittorio, si può applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena cui non è ostativa la biografia penale dell'imputato e che si accorda confidando nell'effetto deterrente della mera inflizione della condanna;

CHE, ai sensi dell'art. 186, commi 2, lett. c, C.d.S., come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b, D.L. 92/08, conv. con modif. nella legge 125/08, nell'ipotesi in questione (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), "è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ... salvo che il veicolo appartenga a

persona estranea al reato";

CHE, nella specie, tuttavia, dagli atti emerge la titolarità del veicolo in capo ad un soggetto diverso dall'indagato sicché non si procede alla confisca suddetta;

p.q.m.

CONDANNA BEVOVINO Leonvigildo, in ordine al reato di cui sopra, alla pena di €. 23.250,00 di ammenda di cui €. 22.500,00 in sostituzione di mesi 3 di arresto. **Pena sospesa**

APPLICA altresì a **BEVOVINO Leonvigildo** la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di anni 1 (uno) e mesi 2 (due).

DISPONE che a cura della Cancelleria venga trasmessa una copia autentica del presente decreto entro quindici giorni dall'esecutività al Prefetto di UDINE.

ORDINA la notifica del presente provvedimento al difensore ex art. 20 L. 06/03/01 n° 60.

AVVERTE

- che gli imputati e i civilmente obbligati per la pena pecuniaria possono proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione entro 15 (quindici giorni dalla notificazione del decreto) con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale e Giudice di Pace del luogo ove l'interessato si trovi;
- che gli imputati possono chiedere, con l'opposizione, il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato – artt. 438, 443 c.p.p. – o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p.;
- che gli imputati e i civilmente obbligati per la pena pecuniaria hanno facoltà di nominare un difensore e che questi, durante il termine per proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella Cancelleria, degli atti del fascicolo (art. 140 D.Lv. n° 271/89);
- che gli imputati e i civilmente obbligati per la pena pecuniaria qualora non siano stati invitati prima, devono dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa nella Cancelleria di questo Ufficio, del Tribunale o del Ufficio del Giudice di Pace del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autentica da notaio, da persona autorizzata o dal difensore con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite per gli imputati, nel luogo in cui il decreto è notificato, (art. 161 c.p.p.) e per i civilmente obbligati per la pena pecuniaria, mediante deposito in Cancelleria (art. 154 c.p.p.);
- che, per il pagamento della somma dovuta, va attesa la notifica della cartella esattoriale da parte dell'Agente per la riscossione (EQUITALIA S.p.A.), competente per territorio ai sensi dell'art. 227 ter D.P.R. n. 115/02.

ORDINA

L'Esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

UDINE, il 19.03.2013

IL GIUDICE
dott.ssa Vera LA PROVA

IL CANCELLIERE
dr. LA PENNA Ardito

Depositato in Cancelleria il

IL CANCELLIERE
dr. LA PENNA Ardito



TRIBUNALE DI UDINE
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N° 33321/11 R.G.G.I.P.

N° C.P.

N° D.P.

DECRETO PENALE DI CONDANNA
- art. 459 c.p.p. -

OPPOSIZIONE PRESENTATA
IN DATA
DA
DA
DECRETO PENALE
DIVENUTO ESECUTIVO
IL
SCHEDA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di UDINE, dott.ssa Vera LA PROVA,
LETTI gli atti del procedimento n° 61542/11 r.g.n.r.

ESAMINATA la richiesta del Pubblico Ministero con la quale si chiede l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di:

DE PIERCAMILLIS Gienteobaldo (alias Piercamillo DE GIANTEOBALDIS), nato il 31.12.1918 a Castelvechio di Rocca Barbena (SV), residente in Fulpiano Valle Imagna (BG), Via delle Meduse col Colesterolo, nr. 5/3 difeso di fiducia dall'avv. Francesco Causidico PETRARCA del Foro di AREZZO, studio in Castel Focognano (AR), via Maialghiandato, 391 - tel. 118

i m p u t a t o

del reato p. e p. dall'art. 81 c.p. e dall'art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983 perché, con più azioni in esecuzione del medesimo disegno criminoso e in qualità di socio accomandatario della ditta **VOLEMOSEBBENE E CHISSENEFREGA S.a.s.** con sede in Campoformido (UD) ometteva di versare all'I.N.P.S. le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti nei mesi e per gli importi **indicati nell'allegato elenco.**

In Udine nelle date indicate nell'allegato prospetto

Periodo	Saldo DM	Quote in diffida	Somma versata ante notifica	Somma Versata post notifica	Residuo debito	Pagato nei termini	Data ultimo pagamento
12/2009	€. 2.262,00	€. 592,00	€. 56,98	€. 172,93	€. 362,88	NO	20/07/2011
01/2010	€. 1.138,00	€. 294,00	€. 27,61	€. 83,82	€. 182,00	NO	20/07/2011
08/2010	€. 441,41	€. 105,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 105,00	NO	
10/2010	€. 494,00	€. 83,01	€. 0,00	€. 0,00	€. 83,00	NO	
11/2010	€. 511,00	€. 130,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 130,00	NO	
Totale	€4.816,00	€. 1.204,00	€. 85,00	€. 257,00	€. 862,00		

(*) somme versate in data precedente alla data di notifica della diffida e sconosciute alla sede nel momento di emissione della diffida

RILEVATO che sussistono i presupposti di legge per l'emissione del decreto penale di condanna, essendo la penale responsabilità provata in base agli atti del fascicolo delle indagini preliminari (v. §), potendosi applicare la sola pena pecuniaria e ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 459 c.1 cod. proc. pen.;

CONSIDERATO che la pena pecuniaria richiesta dal Pubblico Ministero appare legale e congrua visti i criteri di cui all'art. 133 C.p. e 459, comma 2, c.p.p. e la limitata gravità del fatto;

RITENUTO che non sussistono condizioni soggettive ostative alla conversione della pena detentiva;

p.q.m.

VISTI gli artt. 459 e segg. c.p.p.

CONDANNA DE PIERCAMILLIS Gienteobaldo (alias Piercamillo DE GIANTEOBALDIS), in ordine al reato di cui sopra, alla pena di €. 6.500,00 di multa, di cui €. 6.250,00 in sostituzione di giorni 25 di reclusione.

ORDINA la notifica del presente provvedimento al difensore ex art. 20 L. 06/03/01 n° 60.

AVVERTE

- che gli imputati e il civilmente obbligati per la pena pecuniaria possono proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, **opposizione** entro 15 (quindici giorni dalla notificazione del decreto) con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale e Giudice di Pace del luogo ove l'interessato si trovi;
- che gli imputati possono chiedere, con l'opposizione, il **giudizio immediato** ovvero il **giudizio abbreviato** – artt. 438, 443 C.p.p. – o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 C.p.p. (c.d. **patteggiamento**);
- che, nel giudizio conseguente all'opposizione, il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto di condanna e revocare i benefici già concessi (art. 464, comma 4, C.p.p.);
- che gli imputati e i civilmente obbligati per la pena pecuniaria hanno facoltà di nominare un difensore e che questi, durante il termine per proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella Cancelleria, degli atti del fascicolo (art. 140 D.Lv. n° 271/89);
- che gli imputati e i civilmente obbligati per la pena pecuniaria qualora non siano stati invitati prima, devono dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa nella Cancelleria di questo Ufficio, del Tribunale o del Ufficio del Giudice di Pace del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autentica da notaio, da persona autorizzata o dal difensore con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite per gli imputati, nel luogo in cui il decreto è notificato, (art. 161 c.p.p.) e per i civilmente obbligati per la pena pecuniaria, mediante deposito in Cancelleria (art. 154 c.p.p.).

ORDINA

L'Esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

UDINE, li 28.02.2013

IL CANCELLIERE
dr. LA PENNA Ardito

IL GIUDICE
dott.ssa Vera LA PROVA

Depositato in Cancelleria il

IL CANCELLIERE
dr. LA PENNA Ardito

Contestazione di mancato pagamento notificata dall'INPS il 30.09.2011 e ricevuta personalmente dall'indagato.

il 13.10.2011, il Tribunale di UDINE dichiara il fallimento della VOLEMOSEBBENE E CHISSENEFREGA S.a.s., nominando curatore il Dott. Princivalle DALLA BORSA